

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**- SEZ. 2^ MILANO -**

**Nel ricorso nr. 574/06 R.G promosso dal**

**COMITATO RESIDENTI FIERA** con sede in Milano, via Brera, 17, in persona della sua Presidente **sig.ra Flavia Cavaler** residente in Milano, P.le Giulio Cesare, 15 - C.F. CVLFLV50L54F205K, nonchè del'**Atch. Emanuela Fasoli** residente in Milano, V.le Ezio n. 2 - C.F. FSLMNL61858F205L, anche in proprio quali cittadini residenti, elettivamente domiciliate ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Ezio Perego in Milano, via Cesare Battisti 13;

contro

**il COMUNE DI MILANO** in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avvocatura Comunale con gli Avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Mandarano e Armando Tempesta;

e n.c.

- **FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA** in persona del legale rappresentante, con gli Avv.ti Giuseppe Sala, Guido Bardelli e Fabrizio Magrì;

- **CITY LIFE S.R.L.** in persona del legale rappresentante, con gli Avv.ti Ercole Romano, Riccardo Delli Santi e Rosemarie Serrato;

- **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Presidente della Giunta Regionale, con gli Avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino.

\* \* \* \* \*

**QUINTO ATTO PER MOTIVI AGGIUNTI CON  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL XXV MOTIVO AGGIUNTO  
E DOMANDA INCIDENTALI DI SOSPENSIVA**

**- XXVI -**

**Autonomo profilo di illegittimità della Delibera di G.C. n. 2425/08 del 9 ottobre 2008 di approvazione definitiva della Variante al PII nonchè della Delibera di G.C. n. 1388/2008 del 3/6/2008 di adozione, per difetto di presupposto e violazione di legge e delle norme fondamentali sul procedimento - Violazione e**

falsa applicazione dell'art. 16 L. n. 1150/1942 e dell'art. 159 d. Lgs. n. 42/2004 come sostituito dall'art. 4 quinquies D.L. n. 97/2008 conv. in L. 2 agosto 2008 n. 129 - Violazione Circolare n. 125 del 13.6.2008 prot. 2148 del Ministero dei Beni Culturali - Violazione e/o elusione dell'atto impositivo del vincolo paesistico ex L. n. 1497/1939 apposto dalla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali in data 24.4.1990 - Violazione e contrasto con il Decreto sulla Valutazione di impatto ambientale n. 19250 del 15.12.2005 - Violazione falsa applicazione art. 16 c. 2-3 L. n. 241/90 - Eccesso di potere per falsa o erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto - Sviamento dall'interesse pubblico - Manifesta contraddittorietà - Violazione e falsa applicazione art. 87 c. 2 lett. a) della L.R. 12 marzo 2005 n. 12.

1). Successivamente alla notifica dei quarti motivi aggiunti in data 27.11.2008 il Comune di Milano - Settore Progetti Strategici solamente con nota 12.12.2008 ha dato riscontro all'Istanza di accesso del 22.10.2008, "rimasta fino ad oggi inevasa a causa di un errore di comunicazione con altri Uffici dell'Amministrazione".

Come già rilevato con la Nota Integrativa per produzione documentale del 16.12.2008, il Comune di Milano con detta Nota 12.12.2008 del Direttore di Settore ha inviato al difensore delle parti ricorrenti copia del richiesto positivo "parere sul vincolo" espresso dalla Commissione Edilizia n. 10 del 13 marzo 2008 (Doc. 50-51).

Ma detto parere ha per oggetto un'altra area, **quella riguardante "Viale Cassiodoro P.G. 21887/2008"**, che è totalmente estranea all'area assoggettata al Vincolo paesistico ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, deliberato in data 24 aprile 1990 dalla Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Milano e che riguarda il "Sedime comprendente le aree di P.zza Giulio Cesare, via Buonarroto, P.zza Piemonte". (vd. Doc. 29 - III Motivi Aggiunti).

Dunque, **il supposto "parere sul vincolo"** che in base alle controdeduzioni alle osservazioni di cui all'Allegato "G" alla delibera di G.C. n. 2425/08, sarebbe stato assunto dalla Commissione Edilizia in data 13 marzo 2008, è **inesistente**.

2). Riepilogando le fasi procedurali, le parti ricorrenti, in seguito alla adozione con Delibera di G.C. n. 1388/2008 del 3.6.2008 della Variante al P.I.I., ha presentato l'Osservazione n. 12 - P.G. - 646755/2008 del 12.08.2008, rilevando al punto 6 la mancanza della preventiva acquisizione del parere della competente Soprintendenza ex art. 16 Legge n. 1150/1942, posto che la variante al P.I.I. interessa area e comparto soggetto a vincolo paesaggistico".

**Il Direttore di Settore del Comune di Milano, in sede di controdeduzioni di cui al citato Allegato "G" alla proposta di deliberazione P.G. 71533 del 8.10.2008 (Doc. 41 - IV Motivi Aggiunti) riguardo al punto 6) delle anzidette osservazioni, poi acriticamente recepite nella Delibera di G.C. n. 2425/08, dopo aver puntualmente riportato l'articolato letterale del vincolo paesaggistico apposto dalla Commissione Provinciale in data 24.04.1990, ha dichiarato testualmente che "La soluzione progettuale della Variante adottata è improntata all'osservanza del vincolo, riproponendo, con un nuovo disegno della P.zza Giulio Cesare, l'assialità simmetrica della stessa e la prospettiva estesa all'intera piazza. Anche gli edifici del P.I.I. che affacciano sulla piazza sono disposti in modo simmetrico. Per quanto riguarda la richiesta di parere sul vincolo si fa presente che in data 13.03.2008 la Commissione Edilizia, integrata dagli esperti in materia paesaggistico-ambientale, nominati nell'esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni da parte della Regione Lombardia, ha espresso parere positivo sulla Variante in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, rilevando che: "...il nuovo assetto planivolumetrico proposto risulta adeguato in riferimento alle nuove condizioni infrastrutturali e funzionali".**

3). A fronte del chiaro riferimento di tali controdeduzioni all'avvenuta emissione del prescritto "parere sul vincolo" paesaggistico, inequivocabilmente riferito secondo il tenore letterale della dichiarazione di scienza del Direttore del Settore di cui all'Allegato "G", all'area di P.zza Giulio Cesare, via Buonarroti, P.zza Piemonte, i ricorrenti hanno formulato il XXV motivo aggiunto adducendo che siffatto "parere sul vincolo" espresso dalla Commissione Edilizia con Verbale n. 10 in data 13 marzo 2008 (Doc. 51) "costituisce un mero atto endoprocedimentale ovvero al più preparatorio, peraltro privo di consentaneo collegamento con lo stesso atto di adozione della variante al PII, che è stato emanato dalla G.C. solo in data 3 giugno 2008 con delibera n. 1388, ergo appare del tutto inidoneo ad integrare, sul piano formale e su quello procedimentale, il parere o nulla osta paesaggistico prescritto dal D. Lgs. n. 42/2004 ed in ispecie dall'art. 159 come sostituito dall'art.- 4-quinquies D.l. N. 97/2008" così come il parere paesaggistico prescritto dall'art. 16 L. n. 1150/1942, in ordine ai piani attuativi.

4). Come si è già accennato, *repentina rerum mutatio*, in base al fax del 12.12.2008 della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - Settore Progetti Strategici, con cui è stata anticipata copia conforme del "Parere sul vincolo" espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 13.3.2008, si è potuto accertare che tale parere non riguarda affatto l'area soggetta al vincolo paesaggistico, ma bensì "Viale Cassiodoro - P.G. 21887/2008",

area che è posta totalmente al di fuori del sedime dell'area soggetta alla tutela del vincolo.

Ne consegue che il vizio di eccesso di potere per difetto di presupposto ed i profili collegati di ulteriore illegittimità, dedotti con il XXV motivo aggiunto, devono essere riformulati e rettammente intesi, non come inidoneità o insufficienza dell'atto della Commissione Edilizia 13.3.2008, in quanto meramente endoprocedimentale o preparatorio del necessario parere sul vincolo, ma come sua inesistenza ab imis sul piano giuridico e fattuale, non risultando intervenuto alcun parere della Soprintendenza ex art. 16 L. n. 1150/1942, nè alcuna autorizzazione paesaggistica, nè la inerente procedura di approvazione come prevista dall'art. 159 D. Lgs. n. 42/2004 come sostituito dall'art. 4 quinquies D.L. n. 97/2008 conv. in L. 2 agosto 2008 n. 129 e confermata dalla Circolare n. 125 del 13.5.2008 prot. 2148 del Ministero dei Beni Culturali.

Ergo, non si potrebbe ritenere che l'identità del contenuto dell'atto di approvazione della Variante al PII di cui alla Delibera di G.C. n. 2425/2008 al dettato normativo possa fondarsi sull'opposizione dei suoi elementi costitutivi, per non incorrere in una contraddittorietà manifesta, perchè il suo presupposto legittimante è stato asseritamente ritenuto esistente in modo contrario al vero.

5). Ne consegue che la Delibera di G.C. 9 ottobre 2008 n. 2425 è illegittima, non solo nella parte in cui pedissequamente respinge le osservazioni delle parti ricorrenti sulla base della falsa e sviata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto contenuta nell'Allego "G", ma anche nel suo contenuto deliberativo avente ad oggetto l'approvazione della Variante al PII, ugualmente avvenuta **sulla base dell'errato presupposto della sua conformità ad un "parere sul vincolo" paesaggistico**, vigente sulla P.zza Giulio Cesare, via Buonarroti e P.zza Piemonte, in realtà artificiosamente dissimulato nel suo oggetto dal Direttore di Settore, perchè mai espresso dalla Commissione Edilizia, anche nell'ambito delle funzioni sub delegate dall'art. 80 comma 1 L.R. n. 12/2005, quindi inesistente.

Va opportunamente ricordato che nella versata materia non trova applicazione l'art. 16 c. 2 L. n. 241/90 che consente all'Amministrazione di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, atteso la contraria disposizione di cui al comma 3, quando si tratti di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

6). Da qui la più intensa e radicale violazione, sia dello stesso atto di imposizione del vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 da parte della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze

**Naturali in data 24.4.1990**, perchè svuotato e reso inoperante tramite l'espressione da parte della Commissione Edilizia del parere su altra area peraltro non vincolata e artificiosamente scambiata nella Relazione Tecnica Illustrativa - Allegato "G" per quella vincolata, **sia per la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L. n. 1150/1942, ove prevede per i piani attuativi l'obbligatoria acquisizione del parere della Soprintendenza, sia del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come previsto dall'art. 4 quinquies D.L. n. 97/2008, conv. in L. 2 agosto 2008 n. 129, sia del Decreto della Regione Lombardia sulla Valutazione di impatto ambientale n. 19250 del 15.12.2005**, perchè le relative prescrizioni non risultano adempiute.

7). In ordine al primo aspetto, l'autonomo profilo di violazione dell'art. 16 della L. n. 1150/1942, trova conferma alla luce della stessa giurisprudenza di codesto T.A.R. Lombardia, quando ha statuito che tale norma trova applicazione anche nel caso di approvazione dei piani attuativi in variante, per effetto della loro sostanziale assimilazione ai piani particolareggiati, "proprio in ragione della medesima funzione che svolgono e della loro alternatività" (vd. TAR Lombardia - Sez. II - 4 dicembre 2007 n. 6541) e nondimeno perchè, nel caso di specie, siamo in presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, che pure trova in detta norma specifica protezione ed attuazione.

8). Quanto alla VIA regionale di cui al Decreto n. 19250 del 15.12.2005, non si potrebbe sostenere che l'obbligo del Comune di Milano di dotarsi dell'autorizzazione paesaggistica, ivi prescritto, possa essere rinviato a fasi successive, perchè se intervenisse a cose fatte, cioè dopo la delibera impugnata che con l'approvazione della Variante al PII introduce, anche e soprattutto sul piano planovolumetrico in realtà un definitivo disegno dei nuovi interventi edilizi (si pensi al devastante impatto determinato dall'effetto muraglia dei nuovi edifici frontisti e le disomogeneità sul piano architettonico) con il contesto esistente, così compromettendo in modo irreversibile, a causa dell'invasivo e predominante impatto delle nuove costruzioni, ma non dei grattacieli che esprimono una loro unitaria armonia, laddove sono state trascurate, per la mancanza dello "Studio d'insieme" previsto dalla VIA regionale, le soluzioni sinergiche tali da assicurare la conservazione dell'armonia del preesistente assetto ritenuto meritevole di tutela sul piano della prospettiva, delle valenze ambientali, delle visuali, del rapporto tra zone verdi ed architetture d'epoca dal vincolo paesaggistico ex L. n.1497/1939 apposto in data 24.4.1990.

Il rispetto delle assialità richiederebbe la creazione una cortina omogenea costituita da verde ed armonie

**prospettiche tra costruzioni omogenee, come la quinta che apre il palcoscenico.**

9). Ma v'è di più!

In relazione al terzo aspetto, le delibere impugnate e il relativo procedimento risultano illegittime ed il vizio è ancor più significativo.

*In data 6.11.2008 è stata presentata un'istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/90, alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, con la quale istanza, in riferimento agli adempimenti spettanti all'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è stato sostituito dall'art. 4-quinquies del D.L. n. 97/2008 conv. in legge 2 agosto 2008 n. 129 è stato richiesto, in particolare, l'accesso alla:*

a). lettera di trasmissione dal Comune di Milano a codesta Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio "parere positivo sul vincolo" espresso in data 13.03.2008 dalla Commissione Edilizia Comunale, ai sensi dell'art. 125 del R.E. del Comune di Milano sulla Variante al PII denominato "Quartiere Storico Fiera di Milano";

b). comunicazione da parte del Comune di Milano ai sensi dell'art. 4-quinquies comma 2 del D.L. n. 97/2008 conv. in legge 2 agosto 2008 n. 129 a codesta Soprintendenza delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in relazione alle progettazioni esecutive previste nella Variante al PII denominato "Quartiere Storico Fiera di Milano", oltre agli atti e documenti attestanti gli ulteriori adempimenti alle prescrizioni di legge.

Con Nota 3 dicembre 2008 prot. n. 19011 All., la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano ha comunicato "che, al momento attuale, non risultano pervenuti atti relativi all'oggetto da parte del Comune di Milano e/o della Regione Lombardia e, di conseguenza, questo Ufficio non ha trasmesso e/o adottato provvedimenti in merito" (Doc. 53).

In base a tale documento si evince che l'esercizio disfunzionale del potere e la violazione del procedimento incidono gravemente sulla legittimità della Variante al PII, poichè anche nell'ipotesi in cui il c.d. "parere sul vincolo", dissimulatamente identificato nel Verbale della C.E. N. 10 DEL 13.3.2008 fosse dotato dei requisiti di validità e conformità al procedimento previsti dalla legge, risulterebbe comunque violato l'art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942 che in caso approvazione di piani attuativi impone l'acquisizione del parere obbligatorio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, mentre nel caso in esame tale parere

(che repetita iuvant riguarda altra area e non quella compresa nel vincolo apposto ai sensi della L. n. 1497/1939 su P.zza Giulio Cesare, via Buonarroti e P.zza Piemonte) non è stato nemmeno trasmesso alla competente Soprintendenza.

Da qui l'ulteriore profilo di esercizio disfunzionale del potere per effetto di una diversione elusiva.

Va opportunamente ricordato che nella versata materia non trova applicazione l'art. 16 c. 2 l.n. 241/90 che consente all'Amministrazione di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, atteso la contraria disposizione di cui al comma 3, quando si tratti di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

10). In definitiva, in presenza di tale dovizia di vizi disfunzionali e procedimentali, sussiste un'illegittimità *ab imis* della deliberazione di G.C. 9.10.2008 n. 2425/08 di approvazione della Variante al PII, così come della delibera di G.C. 3.6.2008 n. 1388/08 di adozione di detta Variante al PII, che riguarda rilevanti inerenti l'assetto del territorio, dato che la necessità della preventiva acquisizione del parere obbligatorio della Soprintendenza doveva essere ben presente sin dal momento della adozione della detta Variante al PII, mentre in modo del tutto abnorme, la Giunta Comunale è pervenuta alla sua adozione, integrando un vero e proprio sviamento dall'interesse pubblico, in ciò indotta dall'errato e fuorviante contenuto della Relazione del Tecnica Illustrativa laddove, in modo invero rassicurante, ma in realtà in contrasto con l'effettivo stato del procedimento, e quindi con i principi di razionalità e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. che devono presiedere l'azione amministrativa, il Dirigente Settore Progetti Strategici dichiara che **"la variante risulta adempiere alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni" della VIA citata.**

E se, solo formalmente, la Giunta Comunale, con l'atto di adozione della variante n. 1388/2008, nella parte afferente il contenuto deliberativo, evidentemente accortasi delle gravi carenze procedimentali, ma sul filo del tempo massimo per poter dar corso alla successiva "Fase 8", ha dichiarato in modo generico di **"recepire" le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni detta VIA**, ciò nondimeno non faceva venire meno l'obbligo di controllo dell'operato degli Uffici ad essa sottoposti, tramite la necessaria cura volta ad assicurare, appunto, la necessaria legittimità ed efficacia dell'azione amministrativa.

M). Sussiste, in via concorrente, la violazione dell'art. 87 comma 2 lett. a) della L.R. 12 marzo 2005 n. 12 ove prevede che il Programma Integrato di Intervento è caratterizzato dalla **presenza di almeno due dei seguenti elementi** ivi indicati, tra cui alla lettera a) "la previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle

*infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica", che appare di contro totalmente vanificato e compromesso, sia in ordine al rispetto del Vincolo paesaggistico riguardante appunto l'area di P.zza Giulio Cesare, via Buonarroti e P.zza Piemonte, sia sul piano della dotazione effettiva delle aree di verde pubblico laddove il Parco previsto appare nella sua sostanziale fruibilità e funzionalità compromesso per la mancanza di un adeguato Studio delle ombre che ne diminuiranno notevolmente la fruibilità per gran parte dell'anno solare, come già dedotto ed articolato con il IV e il XXIV motivo di ricorso.*

#### **DOMANDA INCIDENTALI DI SOSPENSIVA**

Sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 c. 7 L. n. 1034/1971, come sostituito dall'art. 3 L. n. 205/2000 affinché sia ordinata la sospensiva della Delibera di G.C. del Comune di Milano 9 ottobre 2008 n. 2425/08 di approvazione definitiva della Variante al PII, sia in punto di danno grave ed irreparabile, sia di *fumus boni juris*.

Il peculiare scenario che si è improvvisamente determinato, in presenza di univoche e convergenti situazioni disfunzionali sul piano procedimentale e dell'esercizio dei relativi poteri pubblici, che riguardano la tutela di valori ed interessi pubblici primari costituzionalmente garantiti dall'art. 9 Cost. volto alla tutela del paesaggio (vd. Corte Costituzionale sent. n. 267/2007), nonchè gli stessi obiettivi l'intervento di riqualificazione urbana oggetto del PII, diretto a ridisegnare il volto ed assetto della città di Milano proiettandolo nel futuro, comprovano le ragioni d'urgenza affinché sia disposta la sospensione degli atti impugnati, a fronte del pericolo di danno grave ed irreparabile che non può essere meramente riferito alle posizioni legittimanti delle parti ricorrenti, che sono proprietarie di unità immobiliari nell'area sottoposta al vincolo oggetto della tutela paesaggistica ovvero agli scopi istituzionali del Comitato Residenti Fiera, ma alla stessa Amministrazione Pubblica, per il rischio viepiù evidente di un aumento incontrollato ed esponenziale dei costi preventivati e degli stessi tempi del cronoprogramma, per la necessità di complessi adempimenti volti alla regolarizzazione e/o rinnovazione di fasi essenziali del procedimento amministrativo inerente l'approvazione della Variante al PII.

Si tratta di incombenti, dovuti alle dedotte disfunzioni procedimentali che vanno a ricadere sulle successive fasi attuative e progettuali esecutive, certo tali da comportare un pericolo di compromissione dell'effettiva realizzazione dell'interesse pubblico urbanistico perseguito.

Inoltre, la delibera di G.C. n. 2425/2008 non soddisfa nel modo più assoluto i requisiti e presupposti di conformità e di

*rispetto del vincolo paesaggistico esistente sull'area di P.zza Giulio Cesare compresa nel comparto interessato dal P.I.I., in quanto apposto dalla Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali del 24.4.1990.*

*Come articolato nel ricorso, ci troviamo di fronte a gravi violazioni sul piano procedimentale e di conformità della Variante al PII agli stessi scopi e finalità stabilite dall'art. 87 comma 2 lett. a) in materia di Programmi Integrati d'Intervento laddove è stato violato l'obbligo stabilito dall'art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942 che in caso approvazione di piani attuativi impone l'acquisizione del parere obbligatorio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, mentre nel caso in esame tale parere, che secondo le controdeduzioni di cui all'Allegato "G" alla delibera impugnata risultava, secondo le dichiarazioni ivi riportate, dissimulatamente intervenuto in data 13.3.2008, riguarda in realtà l'area di Viale Cassiodoro cioè area totalmente diversa e peraltro non soggetta ad alcun vincolo e non quella compresa nel vincolo apposto ai sensi della L. n. 1497/1939 su P.zza Giulio Cesare, via Buonarroti e P.zza Piemonte dalla Commissione Provinciale sopracitata.*

*E per di più tale "parere sul vincolo", a tutto concedere, cioè a credere come si dichiara nella Relazione Tecnico dell'Ufficio - di cui all'Allegato "G" fosse stato validamente espresso espresso in data 13 marzo 2008 dalla Commissione Edilizia, risulterebbe inutiliter dato e quindi nemmeno equiparabile ad un mero atto endoprocedimentale o preparatorio, poichè nè detto parere nè gli atti relativi alla Variante al PII o altra documentazione risulta essere stata trasmessa alla competente Soprintendenza ai fini del procedimento prescritto da. dall'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come sostituito dall'art. 4-quinquies del D.L. n. 97/2008 conv. in legge 2 agosto 2008 n. 129 e come stabilito dalla Circolare n. 125 del 13.6.2008 prot. 2148 del Ministero dei Beni Culturali.*

*Con Nota 3 dicembre 2008 prot. n. 19011 All., la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano ha comunicato "che, al momento attuale, non risultano pervenuti atti relativi all'oggetto da parte del Comune di Milano e/o della Regione Lombardia e, di conseguenza, questo Ufficio non ha trasmesso e/o adottato provvedimenti in merito" (Doc. 53).*

*Inoltre, la delibera di Variante al PII non adempie alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni del Decreto sulla Valutazione di impatto ambientale n. 19250 del 15.12.2005 sul PII approvato con atto di G.C. n. 3061/2005.*

*Gli atti procedurali afferenti inerenti la Delibera di G.C. n. 1388/2008 del 3/6/2008 di adozione della Variante al PII sono illegittimi e contraddittori sul punto.*

*Lo evidenzia il netto contrasto tra la Proposta di deliberazione del Direttore Settore Progetti Strategici del*

maggio 2008 e la Relazione Tecnica Illustrativa ove si dichiara che *“la variante risulta adempiere alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni” della VIA citata*, mentre nella delibera di G.C. n. 1388/2008 nella parte afferente il contenuto deliberativo si dispone meramente di *“recepire” le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni detta VIA regionale (Doc. \*\*\*\*\*)*, così ammettendo per tabulas che le sue prescrizioni non risultano adempiute.

**Sempre sotto il profilo del funus boni juris si rimanda.**

**- al XIX Motivo Aggiunto, laddove si è rilevato che in base all’art. 14 c. 4 della L.R. n. 12/2005 in materia di varianti ai piani attuativi stabilisce che il consiglio comunale, nel caso di specie la giunta comunale in virtù dell’eccezionale disposizione di cui all’art. 25 c. 8 bis L.R. n. 12/2005 aggiunta dal punto 6 lett. f) del primo comma dell’art. 1 L.R. 14 luglio 2006 n. 12, “approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate”.**

L’art. 4 c. 4 della L.R. n. 23/1997, la cui procedura è espressamente richiamata per i piani attuativi in variante dall’art. 25 L.R. n. 12/2005 recante “Norma transitoria”, prescrive che “La deliberazione comunale di approvazione della variante deve:

- a). prendere in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini previsti;
- b). motivare per ognuna delle osservazioni pervenute, le determinazioni assunte”.

Nulla di tutto questo è ravvisabile nella delibera di G.C. n. 2425/2008 di approvazione della variante al PII in oggetto.

In sostanza ci troviamo di fronte ad un **provvedimento fotocopia**, che va considerato un sintomatico eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione su tutte le osservazioni pervenute, tanto da potersi dire che la Variante al PII è stata **“approvata in sacco”**.

**- al XX Motivo Aggiunto, laddove si è dedotta la nullità della delibera di G.C. n. 2425/2008 per inesistenza dell’oggetto, in quanto non determinabile in rapporto ad una effettiva manifestazione di volontà e/o un legittimo esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A.**

**E’ stato dedotto un concorrente esercizio disfunzionale del potere e la violazione dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.**

Si rimanda in particolare all’Osservazione n. 9 - P.G. 639886/2008 del 07.08.2008 proposta da CityLife srl che

implicava una necessaria pronuncia della Giunta Comunale, e non del solo Dirigente del Settore, laddove ai punti 1). e 7). emerge da una parte la specifica rilevanza della proposta di costituire una struttura tecnico-amministrativa dedicata all'attuazione del P.I.I. individuando, altresì, un **Project Manager** in grado di ottenere il rilascio, in tempi brevi, delle autorizzazioni per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Infatti, la proposta di nominare un Project manager con il compito di garantire il sincronico rispetto delle tempistiche di attuazione del PII anche per l'esecuzione delle opere pubbliche non è soluzione di poco conto, soprattutto a fronte delle esigenze acceleratorie in vista dell'Expo 2015, e comunque pone una questione pratica di centrale importanza il cui vaglio non poteva essere nè omesso, nè trascurato dalla Giunta Comunale, che in merito non si è assolutamente pronunciata denegando un corretto e motivato esercizio del potere amministrativo.

**- al XXI Motivo Aggiunto, laddove si è dedotta:** la mancata acquisizione del *parere di compatibilità della Provincia di Milano espressamente previsto dall'art. 24 c. 1 delle NTA del PTCP relativamente alle opere infrastrutturali della mobilità* cioè la nuova rete metropolitana Linea MM5 ovest e la relativa fermata in quanto contemplate dall'art. 73 comma 1 lett. b e g), delle N.T.A. del P.T.C.P.

*- Peraltro, la previsione della nuova Linea MM5 Ovest e la relativa Stazione MM sono state introdotte successivamente all'approvazione della Variante al PRG ed all'Accordo di Programma, in ipotesi in sede di Convenzione tra il Comune di Milano e City Life srl del 12.12.2006, ma senza essere preventivamente supportata da una conforme preventiva Variante al PRG, a cui l'odierna delibera di approvazione del piano attuativo (PII) non può certo sopperire e non essendo sufficiente li mero inquadramento nella "Variante e Aggiornamento 2006" del Piano Urbano della Mobilità del 16 maggio 2006,* che non spiega, come è evidente, alcuna efficacia modificativa delle previsioni del PRG.

**- al XXII Motivo Aggiunto, laddove si è dedotta:** al **Punto A)** in modo specifico la mancanza di conformità al PRG, *relativamente alle opere infrastrutturali della mobilità* cioè la nuova rete metropolitana Linea MM5 ovest e la *relativa fermata;*

*ed al Punto B) l'ulteriore incompetenza della Giunta Comunale una volta appurato che le disposizioni transitorie dettate dall'art. 25 c. 1 della L.R. n. 12/2005, si applicano in caso di varianti di cui all'art. 2 c. 2 L.R. n. 23/1997 e di piani attuativi in variante con la procedura di cui all'art. 3 della L.R. n. 23/1997, e posto che per espressa disposizione dell'art. 2 c. 2 lett. h) L.R. n. 23/1997, le "varianti relative a comparti soggetti a piano attuativo*

che comportino una diversa dislocazione delle aree destinate ad infrastrutture e servizi” sono considerate alla stregua di “varianti agli strumenti urbanistici generali”, ne deriva la violazione la violazione dell’art. 42 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti fondamentali ed in ispecie in materia di “piani territoriali urbanistici” ..

- al XXIII Motivo Aggiunto, laddove si è dedotta: la carenza di motivazione nelle delibere impugnate circa lo squilibrio tra gli interessi pubblici e la rendita differenziale urbana, per la non condivisibile la scelta di ridurre le previsioni di “Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” le superfici a standard, come si legge nella Relazione Tecnica Istruttoria, “Le superfici a standard (cessioni e asservimenti), reperite nel progetto, dagli iniziali 205.958 mq. ai nuovi 165.910 mq. con conseguente saldo negativo di aree a standard dovute da 106.541 mq. a 145.589 mq.

- al XXIV Motivo Aggiunto, laddove si è dedotta: la permanenza di gravi criticità oggetto delle osservazioni presentate dai ricorrenti in ordine

- prevista modifica delle altezze degli edifici fronte via Spinola e via Senofonte (le altezze verrebbero ridotte nella prima linea, ma aumentate per gli edifici retrostanti in seconda linea che sverteranno con il loro ingombro cementizio in modo da soffocare le preesistenti architetture d’epoca di pregevole aspetto);

- in merito, alla verifica **della permanenza dell’effetto muraglia**, che sconvolgerebbe la realtà del quartiere (la dimostrazione risulta da tavole grafiche);

- alla proposta presentata sin dal dicembre 2007 volta ad ottenere un arretramento di 10 metri del fronte delle residenze in prima linea;

- all’aumento della dotazione a verde di ca 60.000.mq con la creazione di un parco pubblico, ma che appare insufficiente o inadeguato;

- alla riduzione della fruibilità del parco, in sostanza a soli tre mesi all’anno come risulta dallo “**studio delle ombre**” che si proietteranno sull’area per circa 9 mesi all’anno (come da relative tavole grafiche), posto che in media il 30% del Parco è all’ombra (a parte il verde suppletivo o fittizio, perchè non interamente su terra piena).

**Sussiste il pericolo di un grave ed irreparabile danno, sul piano della stessa possibilità di riqualificazione ambientale e paesaggistica e della miglior qualità della vita e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento degli spazi verdi, del rapporto del sistema edilizio, dell’assetto della viabilità e dei parcheggi**

e soprattutto delle adeguate soluzioni di prefigurazione di una "ricucitura" con il contesto storico, architettonico e paesaggistico preesistente che costituiva l'obiettivo primario al momento della presentazione del P.I.I. in oggetto da parte del Comune di Milano in data 16.12.2005 (vd. Doc. 10 - Ricorso introduttivo) e in ciò maggiormente compromesso a causa della accertata inesistenza del "parere sul vincolo" paesaggistico su P.zza Giulio Cesare, via Buonarroti e P.zza Piemonte che costituisce la sua tutela.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nelle sue qualità ut supra

chiede

che codesto Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contrariis reiectis, voglia.

1). in via preliminare, sussistendo gli estremi di cui all'art. 21 c. 7 L. n. 1034/1971 accogliere la domanda incidentale di sospensione della Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 2425/2008 del 9 ottobre 2008 avente ad oggetto la approvazione della variante al Programma Integrato di Intervento denominato "Quartiere Storico Fiera di Milano" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 e seguenti della L.R. 11 marzo 2005 n. 12

2). nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi ovvero dichiarare, ove sussistano i presupposti, la nullità, con ogni conseguenza di legge;

3). il Capo 7) di cui all'epigrafe dei Quarti Motivi Aggiunti si intende modificato come segue:

"7). per quanto occorra accertare e dichiarare la giuridica inesistenza del parere sul vincolo paesaggistico apposto in data 24 aprile 1990 ai sensi della L. n. 1497/1939.

**PRODUZIONI:**

52). *Istanza di accesso agli atti del 6.11.2008 ex L. n. 241/90, alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano;*

53). Nota 3 dicembre 2008 prot. n. 19011 All., la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.

Milano, 19 gennaio 2009

(Avv. Ezio Perego)